

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1°)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Costituzione del Comune di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro** » (262), d'iniziativa del senatore Perugini.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore De Michele, riferisce ampiamente sul disegno di legge, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione: peraltro, l'oratore osserva che, prima di deliberare, la Commissione dovrebbe conoscere esattamente le aspirazioni degli abitanti dei tre Comuni interessati all'unificazione nel nuovo Ente proposto; a suo avviso, inoltre, la norma indicata nell'articolo 2, relativa all'attribuzione all'istituendo Comune della qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo, dovrebbe essere discussa in altra sede.

Prende quindi la parola il senatore Luca De Luca: sostenendo l'opportunità del disegno di legge, l'oratore dichiara che esso risponde alle aspettative delle popolazioni interessate; a suo avviso, il provvedimento si inquadra nella più recente dottrina amministrativa, che è favorevole non alla proliferazione di minuscoli enti locali, bensì all'incorporazione di alcuni di essi in organismi più vasti e meglio organizzati.

Successivamente annunciano il proprio voto favorevole i senatori Giraudo, Bartolomei, Sibille, Preziosi, Giuliana Nenni e Gianquinto, mentre i senatori Zampieri e Lessona, pur dichiarandosi favorevoli in linea di massima al provvedimento, rilevano che il Parlamento non può pronunziarsi se prima non conosce pienamente la volontà dei Comuni interessati.

Il sottosegretario Ceccherini, a nome del Governo, dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione, in quanto il disegno di legge apre nuove prospettive di natura sociale ed economica alle popolazioni interessate.

Quindi la Commissione approva il disegno di legge, sopprimendo, secondo la proposta del relatore, l'articolo 2 e modificando formalmente l'articolo 3: peraltro, in relazione alla soppressione dell'articolo 2, la

Commissione esprime il voto che al riconoscimento del comune di Lamezia Terme come stazione di cura, soggiorno e turismo sia provveduto attraverso la normale procedura amministrativa.

« Elevazione a Comune autonomo della frazione di Carnello, in provincia di Frosinone » (616), di iniziativa del senatore Fanelli.
(Discussione e rinvio).

Riferisce ampiamente il senatore Giraud, il quale, pur essendo favorevole in via di principio, manifesta perplessità per i riflessi economici del disegno di legge, che tende a dar vita ad un nuovo Comune, distaccando dai Comuni d'origine — deficitari — parti essenziali, le quali andranno a costituire un nuovo ente locale, anch'esso certamente deficitario.

Anche il sottosegretario Ceccherini afferma che le passività dei Comuni interessati consigliano di meditare sul disegno di legge in esame, ed anzi indurrebbero a ritenere preferibile che si seguisse, per giungere alla costituzione del nuovo Comune, l'iter amministrativo indicato dall'articolo 34 della legge comunale e provinciale.

Prende quindi la parola il senatore Zampieri, che propone un rinvio della discussione e la nomina di una delegazione, presieduta dal relatore, incaricata di accertare *in loco* i termini reali della questione.

Il senatore Bisori si dichiara contrario alla proposta del precedente oratore e favorevole invece alla via amministrativa suggerita dal sottosegretario Ceccherini.

Anche il senatore Bonafini ritiene che iniziative legislative come quella in esame andrebbero scoraggiate, mentre occorrerebbe stimolare al massimo le iniziative tendenti alla concentrazione di enti locali, al fine di consentire agli enti stessi un'esistenza autonoma.

Dopo che i senatori Lepore e Gianquinto si sono associati alla proposta del senatore Zampieri, in considerazione degli incoraggiamenti precedenti in materia, il senatore Bartolomei propone a sua volta la nomina di una sottocommissione, con l'incarico di approfondire lo studio del problema.

Il senatore Pennacchio sottolinea che potrebbe essere la stessa sottocommissione a decidere le modalità per accertare la volon-

tà delle popolazioni interessate, mentre il senatore Bonafini ribadisce la propria opposizione al disegno di legge.

Infine, dopo che il sottosegretario Ceccherini ha ripetuto che il Governo è contrario, per motivi finanziari, al provvedimento, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, per consentire al relatore di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

« Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'Interno e l'istituzione dei ruoli organici dell'AAI » (2290).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Bartolomei riferisce ampiamente sull'articolo unico, nonché sugli emendamenti aggiuntivi e sulla nuova tabella organica, sui quali la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Inoltre, il relatore rappresenta l'opportunità di conferire i nuovi posti, delle carriere di concetto ed esecutiva, risultanti dalla approvazione del disegno di legge, ai concorrenti riusciti idonei nel recente concorso interno esperito presso l'AAI.

Dopo che il senatore Aimoni, a nome del Gruppo comunista, si è soffermato sugli emendamenti aggiuntivi, precisandone la portata ad annunciando il voto favorevole della sua parte politica, prende la parola il sottosegretario Ceccherini. Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole agli emendamenti aggiuntivi sottoposti all'esame della Commissione finanze e tesoro, ma non all'ultimo, proposto dal relatore e concernente i concorrenti idonei del concorso interno.

La Commissione passa quindi all'esame delle singole disposizioni. L'articolo originario è approvato, con la sostituzione, al primo ed al terzo comma, della data « 31 dicembre 1967 » con l'altra « 31 maggio 1968 ».

È quindi approvato un secondo articolo, nel quale si stabilisce che le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'AAI di cui alla tabella annessa alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, sono sostituite da quelle indicate nella tabella annessa al presente provvedimento.

Infine, si approva un articolo 3, recante la indicazione dei mezzi di copertura dei maggiori oneri recati dagli emendamenti approvati, ed una tabella nella quale sono fissate le dotazioni dei ruoli della carriera di concetto (187 unità), della carriera esecutiva (230 unità) e del personale ausiliario (38 unità).

Così modificato, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2198).

(Discussione ed approvazione).

Accogliendo senza dibattito le proposte del relatore, senatore Lepore, la Commissione approva il disegno di legge nel testo originario.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana » (845), di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Rinviato in Commissione dall'Assemblea in data 18 luglio 1967).

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Zampieri, comunica che la Commissione finanze e tesoro ha riesaminato il parere contrario a suo tempo emesso ed ha dichiarato di non opporsi ulteriormente all'*iter* del disegno di legge, a condizione che sia soppresso l'articolo 3; l'oratore propone pertanto alla Commissione di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, nel testo emendato secondo il parere della 5ª Commissione, in quanto è venuto a cadere il principale impedimento, lo stesso che a suo tempo indusse la Commissione a raccomandare all'Assemblea la reiezione del provvedimento.

La Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, approva la proposta del relatore ed autorizza il Presidente ad avanzare conforme istanza al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 12,45.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

« Assistenza psichiatrica e sanità mentale » (2422).
(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 11ª).

Riferisce ampiamente il senatore Poët, sottolineando la necessità di un'ampia riforma del settore in rapporto all'articolo 32 della Costituzione ed ai più moderni orientamenti che tendono al recupero dei malati di mente. L'oratore si sofferma quindi sulle norme riguardanti i servizi di igiene e profilassi mentale, gli enti che provvedono alla cura ed al ricovero degli infermi mentali, i controlli previsti, il ricovero coattivo negli ospedali psichiatrici e i rimedi contro i provvedimenti di ricovero; in particolare si dichiara favorevole all'articolo 59 del provvedimento, che dispone l'abrogazione delle vecchie norme del 1904 e dell'articolo 604, n. 2, del Codice di procedura penale, nel quale è prevista l'annotazione dei provvedimenti in questione nel casellario giudiziario. Il senatore Poët si pronuncia anche positivamente sulla strutturazione regionale della nuova organizzazione e sull'inserimento del provvedimento nell'ambito della programmazione; conclude chiedendo che la Commissione esprima parere favorevole.

Si apre quindi la discussione generale, dopo che il presidente Fenoaltea ha richiamato la particolare attenzione della Commis-

sione sul titolo III del provvedimento, concernente le ammissioni, dimissioni e trasferimenti degli ammalati.

Il senatore Pace ritiene intempestivo il provvedimento, — da valutare in connessione con la legge ospedaliera — ed esprime l'opinione che non si possa fare riferimento alle Regioni, enti non ancora esistenti; ricorda inoltre l'orientamento sfavorevole manifestato poco tempo prima dalla Commissione su un disegno di legge che voleva abolire l'annotazione dei provvedimenti relativi agli ammalati di mente. In proposito il presidente Fenoaltea ed il senatore Kuntze precisano che si trattò di un semplice rinvio.

A sua volta il senatore Kuntze dichiara di ritenere inaccettabili le argomentazioni del senatore Pace e, traendo spunto dall'osservazione del presidente Fenoaltea sulla rilevanza per la Commissione delle norme contenute nel titolo III, propone di avanzare richiesta alla Presidenza del Senato affinché il provvedimento venga esaminato in Commissioni riunite, con la partecipazione della Commissione di giustizia.

Il presidente Fenoaltea, dopo aver rilevato che la proposta del senatore Kuntze assume carattere pregiudiziale, fa presente che il provvedimento è già stato deferito alle Commissioni riunite 1^a e 11^a, onde si è venuta a creare una preclusione alla predetta richiesta. Il senatore Ajroldi, dal canto suo, ricorda che nella 1^a Commissione era stato sollevato addirittura il problema della competenza primaria della Commissione stessa e che ai componenti della Commissione giustizia sarà consentito in ogni caso di partecipare *uti singuli* alla discussione presso le Commissioni di merito.

Prende quindi la parola il senatore Maris. Egli si sofferma sulle norme in tema di ricovero non volontario, che più incidono sulla libertà dell'infermo, criticando in particolare la disposizione che consente il ricovero se l'infermo riesca di « pubblico scandalo », concetto questo — a suo avviso — troppo lato e generico; l'oratore afferma inoltre che gli accertamenti che il presidente del Tribunale deve compiere debbono trovare una formulazione normativa più cogente e propone di eliminare l'inciso « se del caso », che sembra conferire ad essi carattere di mera eventualità. In tema di ricovero d'urgenza,

il senatore Maris ritiene opportuno prevedere l'intervento del medico provinciale; a suo giudizio, inoltre, i termini per decidere sui ricorsi in materia debbono essere abbreviati e deve concedersi il giudizio di appello ed il ricorso per Cassazione, a norma dell'articolo 111 della Costituzione, in quanto si tratta di provvedimenti limitativi della libertà personale.

Il senatore Pafundi, mentre concorda nel criticare l'ampiezza dei termini — che potrebbero a suo avviso essere ridotti a quindici giorni — ritiene inaccettabili gli altri rilievi del senatore Maris, in quanto le disposizioni in esame muovono da intenti assistenziali e di soccorso e non punitivi; quanto all'articolo 111 della Costituzione, conclude il senatore Pafundi, occorre tener presente che si tratta di giudicare non sulla legittimità ma sul merito di questi provvedimenti.

Dopo che il Presidente ha osservato che la Commissione non è tenuta a indicare termini precisi e che appare quindi sufficiente che l'estensore del parere si limiti a prospettare l'esigenza di una riduzione dei termini previsti, prende la parola il senatore Nicoletti, che ritiene valida l'impostazione del disegno di legge ma sottolinea l'indispensabilità, in ogni caso, di un certificato medico per i ricoveri. Su queste affermazioni concorda il senatore Ajroldi, il quale ritiene altresì che l'articolo 59 esiga seria riflessione.

Dopo che il senatore Giuseppe Magliano ha posto l'accento sulla necessità di adeguati controlli, per evitare ricoveri di comodo, ed ha suggerito al relatore di intervenire personalmente al dibattito presso le Commissioni riunite, il presidente Fenoaltea, a nome della Commissione, dà mandato al senatore Poët di trasmettere il parere favorevole e lo prega di seguire personalmente la discussione dinanzi alle Commissioni di merito.

IN SEDE REDIGENTE

« Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2163), d'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina.

(Seguito della discussione ed approvazione degli articoli).

Il presidente Fenoaltea fa presente che il relatore, senatore Venturi, ha ricevuto un appunto dell'Ufficio legislativo del Ministero

dell'interno, di cui terrà conto nell'esame degli articoli.

La Commissione riprende quindi la discussione degli articoli, a partire dall'articolo 4.

Il sottosegretario Misasi prospetta l'opportunità di procedere ad una precisazione di carattere formale relativa alla comunicazione, ivi prevista, di competenza dell'ufficiale di Stato civile. L'articolo 4, peraltro, viene approvato senza modificazioni, dopo che la Commissione ha aderito all'avviso espresso dal senatore Kuntze, che riteneva pacificamente applicabili le formalità di comunicazione cui aveva fatto riferimento il rappresentante del Governo.

È successivamente approvato l'articolo 5.

All'articolo 6, il sottosegretario Misasi presenta un emendamento mirante a sostituire le parole « entro dieci giorni », quale termine per la comunicazione prevista nel medesimo articolo, con le parole: « il giorno successivo ». Dopo una breve discussione, alla quale partecipano il presidente Fenoaltea, i senatori Pace, Ajroldi, Maris (che non ritiene rilevante l'abbreviazione del termine) e Venturi (il quale dà lettura delle osservazioni del Ministero dell'interno), l'emendamento è approvato. Vengono quindi approvati gli articoli 6, 7, 8 e 9, dopo che su quest'ultimo il relatore Venturi ha dato lettura delle osservazioni del Ministero dell'interno.

All'articolo 10 il sottosegretario Misasi propone un emendamento diretto a semplificare l'ordine delle comunicazioni. Dopo una breve discussione alla quale partecipano i senatori Maris, Ajroldi, Poët, il relatore Venturi ed il presidente Fenoaltea, viene approvato un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Maris. Successivamente è approvato un emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, volto a regolare i rapporti derivanti dalla successione delle leggi, che viene collocato come articolo 11 e quindi l'ultimo articolo, divenuto 12, in conseguenza della predetta modificazione.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Venturi di presentare all'Assemblea la relazione e il testo approvato del provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183), d'iniziativa dei senatori Poët ed altri.
(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Fenoaltea riassume brevemente i termini del dibattito svoltosi nella seduta del 4 ottobre, ricordando l'incarico conferito al senatore Poët e al relatore di predisporre una nuova formulazione che tenesse conto delle obiezioni avanzate.

Il relatore Caroli riferisce quindi sul nuovo testo.

Il senatore Pace propone che all'articolo 1, n. 1, venga soppressa la parola « stato »; propone inoltre un altro emendamento al numero 9 del medesimo articolo. Il sottosegretario Misasi dichiara di non opporsi; l'articolo 1 viene quindi approvato.

All'articolo 2, il sottosegretario Misasi esprime perplessità sull'ultimo comma, che prevede un termine di diciotto mesi — a suo avviso insufficiente — per l'ammissione al concorso per trasferimento; chiede perciò a questo punto, il ripristino del testo originario. Anche il relatore Caroli si esprime in tal senso. Il senatore Kuntze, mentre ritiene di non dover sollevare particolari obiezioni sul ripristino del termine originario, considera inaccettabile l'eccessiva discrezionalità conferita alla Commissione per l'ammissione al concorso. Su tale argomento si svolge una breve discussione: il sottosegretario Misasi fa presente l'opportunità di attribuire tale facoltà alla Commissione, che procede sempre con la massima discrezione, nei casi in cui sussistano particolari ragioni personali o di servizio; il relatore Caroli sottolinea soprattutto le eventuali situazioni di famiglia, i senatori Kuntze e Maris lamentano l'indeterminatezza di tale facoltà (la quale tra l'altro non può comportare modificazione ai titoli preferenziali e quindi non raggiunge lo scopo di favorire i casi veramente delicati) ed affermano l'opportunità di procedere alla soppressione del termine. È quindi posto in votazione un emendamento dei senatori Kuntze e Maris, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2: dopo che il Governo si è dichiarato contrario, l'emendamento viene respinto, con l'astensione del senatore Pace. È altresì respinto un emendamento

subordinato dei medesimi senatori, volto ad abolire la facoltà discrezionale della Commissione, mentre viene approvato un emendamento del Governo inteso a ripristinare il testo originario del quarto comma, dopodichè si procede all'approvazione dell'articolo 2 nel suo insieme.

La Commissione decide quindi di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, concernente norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro** » (571), d'iniziativa dei senatori Boccassi ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Fenoaltea ricorda che sul disegno di legge in titolo è stato richiesto il parere del CNEL. Annunciato che tale parere è pervenuto ed è contrario (pur se in esso si auspica che la questione possa essere riesaminata dallo stesso CNEL alla luce di tutte le possibili implicazioni) rimette quindi il suddetto parere al relatore e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

« **Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza** » (2334), d'iniziativa del senatore Gullo.

(Esame).

Riferisce il senatore Monni, rilevando che l'effettiva situazione della Corte d'appello di Catanzaro è tale da suggerire un atteggiamento favorevole verso il provvedimento in esame, dato il sovraccarico e le notevoli distanze che appesantiscono l'amministrazione della giustizia in Calabria.

Il presidente Fenoaltea dà quindi lettura del parere contrario della 5^a Commissione.

Il senatore Gullo, dopo aver aderito alle argomentazioni del senatore Monni, dichiara che il provvedimento non comporta spesa, in quanto mentre l'alloggio sarà assicurato dall'entrata in funzione del nuovo palazzo di giustizia di Cosenza, le spese di funzionamento troveranno capienza nell'alleggerimento della Corte d'appello di Catanzaro. Il presentatore del disegno di legge chiede perciò alla Commissione un pronunciamento in senso favorevole.

Il sottosegretario Misasi, premessa l'opportunità che sul problema si esprima il Ministro, si limita a formulare una riserva di massima e di carattere generale, che non va intesa — egli chiarisce — come opposizione, ma come affermazione della necessità di valutare globalmente tutte le proposte in materia. Conclude rimettendosi al giudizio della Commissione.

Quest'ultima autorizza quindi il senatore Monni a presentare la relazione favorevole all'Assemblea.

« **Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di Appello dell'Aquila** » (1522), d'iniziativa del senatore Pace.

(Esame).

Il senatore Monni, riferendo in sostituzione del senatore Pafundi, sostiene l'opportunità del provvedimento, per motivi di decentramento e nell'interesse di una più sollecita amministrazione della giustizia. Dopo che il sottosegretario Misasi ha riconfermato le sue riserve di massima, la Commissione autorizza il senatore Monni a presentare la relazione favorevole all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,05.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

PER L'ESAME DI ALCUNI DISEGNI DI LEGGE

Il senatore Angelilli chiede che sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge n. 2137, da lui presentato, concernente il trattamento economico dei capi operai del Ministero della difesa.

A sua volta, il senatore Rosati chiede la iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2089, proposto da lui e dal senatore Zenti e relativo al riordinamento dei

ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Il senatore Vallauri invita il Presidente a voler sollecitare la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 1694, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico.

Il senatore Palermo chiede che siano posti all'ordine del giorno due disegni di legge di sua iniziativa: il primo (n. 563) propone una modificazione della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali delle tre Forze armate, mentre l'altro (n. 1251) riguarda la estensione di provvidenze pensionistiche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Il Presidente assicura che terrà presenti tali richieste.

Quindi il senatore Roffi chiede che venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 548, d'iniziativa dei senatori Vidali ed altri, sulle servitù militari, auspicando — nei limiti del possibile — un rapido esame del provvedimento stesso.

Il senatore Pelizzo ricorda di avere presentato anch'egli un disegno di legge su tale materia (n. 1670) ma si chiede se non sia opportuno attendere che un'iniziativa legislativa in tal senso, in corso presso la Camera dei deputati, concluda il proprio iter.

Il sottosegretario Guadalupi dà informazioni circa lo stato dei lavori nell'altro ramo del Parlamento su tale materia ed esprime l'avviso che sia quanto meno opportuno che il Senato soprasseda all'esame dei ricordati disegni di legge nn. 548 e 1670.

La Commissione concorda con tale avviso.

SUL PROVVEDIMENTO DI LEGGE IN FAVORE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO TRATTENUTI IN SERVIZIO

Il senatore Pelizzo chiede notizie al rappresentante del Governo circa uno schema di disegno di legge, che sarebbe in corso di predisposizione, in favore degli ufficiali di complemento trattenuti in servizio. Dopo aver richiamato l'attenzione sullo stato di disagio in cui versa questa categoria di ufficiali, il senatore Pelizzo chiede che sia sollecitamente definito il provvedimento in questione.

Il sottosegretario Guadalupi comunica che effettivamente il Ministero della difesa ha

elaborato uno schema di disegno di legge in favore della categoria anzidetta, schema che, peraltro, non ha trovato pieno accoglimento da parte del Tesoro; si è reso necessario, pertanto, predisporre un nuovo schema di provvedimento, con il quale si consentirebbe il trattenimento in servizio di questi ufficiali fino al conseguimento di un numero di anni di servizio tale da permettere il raggiungimento del beneficio della pensione.

Il sottosegretario Guadalupi si riserva, comunque, di dare, nella prossima seduta, più precisi ragguagli in merito.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (2446), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Rosati riferisce favorevolmente sul disegno di legge, con il quale si dispone la piena valutabilità, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, di tutti i servizi prestati in qualità di ufficiale, sottufficiale e militare di truppa delle categorie in congedo e del ruolo d'onore, anche se antecedenti al 1940.

Dopo dichiarazioni favorevoli dei senatori Palermo e Darè e del sottosegretario Guadalupi, il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo » (2425).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Piasenti riferisce sul disegno di legge, che reca talune innovazioni in materia di stato giuridico e di trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente. Il relatore, dopo essersi soffermato in particolare sulla nuova disciplina pensionistica che verrebbe attuata, conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario Guadalupi chiarisce che il disegno di legge, in sostanza, recepisce

negli ordinamenti militari, con gli opportuni adattamenti, quanto di più moderno si è raggiunto in materia di pubblico impiego nel settore civile.

Quindi la Commissione approva, senza discussione, il disegno di legge nel testo proposto.

IN SEDE REFERENTE

« **Deroga temporanea all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, relativa al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare** » (2339), d'iniziativa del senatore Zenti.

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del relatore, senatore Piasenti, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente

BERTONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968** » (2394).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Maier, relatore generale per l'entrata, chiede che la Commissione si pronunci chiaramente sulla impostazione della riforma tributaria presentata dal Governo, per quanto riguarda i riflessi della medesima sulla finanza locale; il relatore motiva la sua richiesta ricordando che diversi componenti della Commissione hanno manifestato, nel dibattito svoltosi il 12 corrente sullo stato di previsione dell'entrata, opinioni divergenti da quelle da lui espresse nel suo intervento introduttivo.

Su tale questione si apre un breve dibattito, al quale prendono parte il presidente Bertone, i senatori Stefanelli, Bertoli, Trabucchi, Martinelli e Fortunati: a conclusione, la Commissione invita il senatore Maier ad esprimere il suo avviso sul tema indicato a titolo personale, e a dare cognizione dei diversi orientamenti emersi nel dibattito in Commissione, senza peraltro addentrarsi in una valutazione analitica del provvedimento concernente la riforma tributaria.

Prende successivamente la parola il senatore Angelo De Luca, relatore generale per la spesa. Premesso che la Commissione è chiamata ad occuparsi del bilancio di previsione a distanza di pochi mesi dall'approvazione di quello relativo all'esercizio 1967, l'oratore traccia un ampio panorama della situazione economica nazionale, richiamandosi anche alla relazione previsionale e programmatica. L'elemento più significativo è rappresentato, a suo giudizio, dalla ripresa in atto nel sistema produttivo, ripresa testimoniata dal fatto che il reddito nazionale, nel 1967, farà registrare un incremento del 5,5 per cento; il principale fattore di tale ripresa risiede nel ritmo sostenuto della domanda globale, della quale il senatore De Luca illustra le principali componenti, soffermandosi in particolare sulla domanda proveniente dalla pubblica Amministrazione.

L'oratore documenta quindi la ripresa dell'attività industriale, già manifestatasi nel 1966 e continuata nei primi mesi dell'anno in corso, a ritmi sostanzialmente soddisfacenti in quasi tutti i settori, compreso quello edilizio, che, nel periodo precedente, aveva mostrato una certa stazionarietà. Dopo avere accennato alla distribuzione del reddito tra i vari fattori della produzione e posto in luce come, dal 1961 al 1966, sia sensibilmente aumentata l'incidenza della quota spettante al lavoro dipendente, il senatore De Luca affronta il tema dell'occupazione. Su tale argomento egli fornisce una dettagliata documentazione statistica, deducendone che le preoccupazioni per il livello dell'occupazione trovano un'iniziale smentita nei dati riguardanti i primi mesi del 1967, che mostrano un'inversione della tendenza manifestatasi a partire dal 1963 in quanto si è registrato un incremento del numero degli occupati. Il relatore fornisce quindi alcuni dati sulla di-

stribuzione della occupazione fra i diversi settori produttivi e si sofferma brevemente sull'andamento dei prezzi (che registrano una certa lievitazione) e su quello delle retribuzioni (che mostrano analoga tendenza, seppure sufficientemente contenuta).

L'oratore viene quindi a parlare dei rapporti economici con l'estero, mettendo in evidenza il ritmo sostenuto delle importazioni (che provoca il saldo negativo della bilancia commerciale) e dando alla Commissione analitici dati relativi ai singoli settori.

Per quanto riguarda lo sviluppo del Mezzogiorno, il senatore De Luca si sofferma anzitutto sulla partecipazione del Mezzogiorno stesso alla formazione del reddito nazionale, osservando che dai dati concernenti la produzione e l'occupazione per abitante, nonché la produzione per occupato, si evince che l'apparato produttivo meridionale è inadeguato allo sviluppo generale del Paese e che, altresì, lo squilibrio territoriale tende ad aumentare. Alla stessa conclusione si giunge confrontando i dati relativi alla produzione agricola e industriale del Sud con quelli del resto del Paese (che sono nel primo caso superiori e nel secondo inferiori alle medie nazionali) ed esaminando l'impiego delle risorse: sotto quest'ultimo profilo è da rilevare, prosegue il senatore De Luca, che i consumi aumentano più rapidamente degli investimenti e che, quindi, le distanze tra il Mezzogiorno e il resto del Paese non possono che approfondirsi, nonostante la positiva azione esercitata dallo Stato attraverso l'intervento straordinario.

Dopo un breve accenno all'andamento della circolazione, il relatore si sofferma sull'attività della Cassa depositi e prestiti, rilevando che il minor incremento del risparmio rastrellato attraverso l'Amministrazione postale rispetto a quello che affluisce al sistema creditizio ordinario, è da attribuirsi alla riduzione dell'interesse sui buoni postali fruttiferi, ed osservando che gran parte dei mutui concessi dalla Cassa medesima o ad essa richiesti dipendono dalle non floride condizioni della finanza locale. L'oratore completa il quadro della situazione economica del Paese con un accenno al mercato finanziario; ribadisce quindi l'impressione positiva manifestata all'inizio, circa l'andamento della congiuntura italiana.

Affrontando l'esame del bilancio di previsione, il relatore fornisce anzitutto il dato globale della spesa, che aumenta, rispetto all'esercizio precedente, del 9,6 per cento, cifra leggermente inferiore a quella del previsto incremento delle entrate. Si sofferma quindi sulla ripartizione tra spese correnti e spese di investimento, osservando che queste ultime aumentano sensibilmente in valore assoluto ed anche in percentuale, pur se le spese correnti continuano ad assorbire il 79,6 per cento del bilancio; il risparmio pubblico aumenta, pertanto, in misura corrispondente.

Il disavanzo, prosegue il senatore De Luca, è leggermente inferiore a quello del 1967, sia che ci si limiti a considerare il solo bilancio dello Stato, sia che ad esso si aggiungano il ricorso al mercato finanziario e i disavanzi delle aziende autonome: da ciò si trae la conclusione che il Governo intende invertire la tendenza all'espansione del disavanzo, pur cercando nel contempo di inserire in bilancio tutte le spese dello Stato.

Dopo un breve accenno alle dimensioni della spesa per il personale, il senatore De Luca elenca i capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1968, la cui validità è subordinata alla decisione della Corte costituzionale in merito alla costituzionalità delle leggi sostanziali di spesa impugnate nel corso della procedura di parificazione del consuntivo del 1966 dalla Corte dei conti. Si sofferma quindi sul fondo globale, osservando anzitutto che, per quanto la materia sia lungi dall'essere adeguatamente regolata, è innegabile che il Governo, nelle attuali condizioni di rigidità della spesa, si trova nella necessità di disporre di una certa massa di manovra per l'attuazione del suo programma. Rispondendo quindi ad una interruzione del senatore Fortunati, il relatore dichiara di ritenere personalmente che le somme iscritte nel fondo globale siano, sotto il profilo giuridico, a disposizione del Parlamento, ma che sul piano politico possano essere utilizzate dal Governo.

Il senatore De Luca tratta quindi il problema dei residui, dichiarando che nella sua relazione cercherà di individuare il limite delle possibilità tecniche di spesa di alcuni Dicasteri, in modo che, di fronte al fatto che la formazione di residui è più rapida del lo-

ro smaltimento, sia possibile stabilire un confine tra un'eventuale volontà politica di manovra dei residui e i motivi tecnici obiettivi di rallentamento della spesa. Questo esame, a suo avviso, presenta maggior interesse che non la scelta tra bilancio di cassa e bilancio di competenza.

A questo punto il senatore Bertoli, interrompendo il relatore, dichiara che, a suo giudizio, la formazione di residui è determinata da una sfasatura tra andamento di tesoreria (e quindi movimento di cassa) e bilancio di competenza: tale sfasatura dovrebbe essere ridotta per evitare che la discussione del bilancio di previsione venga perdendo sempre più di significato. A questo fine, suggerisce il senatore Bertoli, sarebbe opportuno che al bilancio di previsione fosse allegata una relazione del Governo sui suoi intendimenti nella gestione dei residui per l'esercizio successivo. Tale suggerimento è accolto dal senatore Fortunati ed anche dal relatore, il quale conclude la sua esposizione proponendo l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopo che il presidente Bertone ha ringraziato il relatore per la sua ampia esposizione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Calffi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria » (1833-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Zaccari, illustra analiticamente le modificazioni apportate dalla

Camera dei deputati; chiede poi alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo, e conclude proponendo alla Commissione di accogliere il nuovo testo, per quanto (a suo giudizio) ispirato forse ad una non sufficiente fiducia nei confronti dell'Amministrazione centrale e periferica e degli enti presso i quali vengono impiegati gli insegnanti elementari oggetto della presente disciplina.

Alla discussione che segue prendono parte i senatori Trimarchi, Moneti, Romano, Basile, Spigaroli e Stirati.

Il senatore Trimarchi formula dubbi in generale sull'idoneità del provvedimento ai fini della regolarizzazione delle attività in cui ha trovato occupazione un vasto gruppo di insegnanti elementari. Procedo quindi ad una dettagliata analisi critica del nuovo testo, suggerendo correzioni e sollecitando chiarimenti, in particolare, sui criteri di formazione delle varie graduatorie previste per le assegnazioni.

Particolari rilievi critici sono formulati dal senatore Moneti sull'ultimo comma dell'articolo 4, che stabilisce l'assoluta precedenza, nelle assegnazioni presso gli istituti magistrali statali, agli insegnanti forniti di laurea in pedagogia o di diploma per la vigilanza scolastica, nonché sulla norma, a suo giudizio lesiva dell'autonomia dei patronati scolastici, che attribuisce ai direttori didattici poteri di sindacato sull'attività ivi svolta dagli insegnanti assegnati.

Il senatore Romano conferma l'opposizione di fondo dei senatori comunisti al provvedimento; respinge però l'assunto secondo il quale il sistema dei controlli introdotto dall'altro ramo del Parlamento sarebbe ispirato a mancanza di fiducia nell'Amministrazione e negli enti, la cui attività va giustamente vigilata, non già nel merito (egli osserva) ma sotto il profilo della legittimità.

Il senatore Basile esprime il timore che il provvedimento finisca per portare disordine in un settore come quello della scuola primaria, su cui invece, malgrado non pochi inconvenienti, possono formularsi giudizi nel complesso positivi. Egli osserva poi che le varie graduatorie introdotte dall'altro ramo del Parlamento per disciplinare le « assegnazioni », creano una nuova categoria di insegnanti (gli aspiranti alle assegnazioni) con un vero e proprio *status* nuovo, le cui ca-

ratteristiche sono tutte da chiarire, specialmente in ordine alla tutela dei diritti acquisiti e delle aspettative maturate. Ampie riserve sono infine formulate dall'oratore sul nuovo istituto dell'insegnante « collocato permanentemente fuori ruolo ».

Il senatore Spigaroli, dichiarando di farsi eco delle perplessità suscitate nelle categorie, osserva che, dopo le modifiche della Camera, il sistema delle assegnazioni si è fatto più rigido, maggiormente burocratico, potenzialmente non funzionale. Particolari rilievi sono poi formulati dall'oratore sul limite di non più di due insegnanti, posto alle assegnazioni presso i patronati dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

Nettamente favorevole al nuovo testo si dichiara invece il senatore Stirati: egli si compiace infatti che la Camera abbia stralciato l'articolo 7 del testo del Senato, cu cui maggiori erano state le riserve della sua parte in sede di primo esame e che disciplinava le assegnazioni presso gli Enti operanti nel settore della scuola primaria con attività integrative e complementari, ovvero sociali o di assistenza a favore del personale insegnante. L'oratore aggiunge che il nuovo sistema dei controlli va accolto, malgrado qualche inconveniente, per le maggiori garanzie che offre allo stesso personale interessato.

Agli oratori intervenuti nel dibattito replicano il relatore Zaccari e l'onorevole Maria Badaloni.

Il relatore presenta anche tre ordini del giorno: il primo sulla necessità di provvidenze idonee a favorire il ricongiungimento del personale insegnante alle rispettive famiglie; il secondo sulla precedenza, da concedere, nelle assegnazioni, agli insegnanti già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni o gli Enti contemplati negli articoli 2, 3, 4 e 5; il terzo infine sulla tutela dei diritti derivanti dallo stato giuridico ed economico degli insegnanti, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici assegnati presso i Provveditorati agli studi, il Ministero della pubblica istruzione e le altre Amministrazioni statali, (nell'ordine del giorno si chiede altresì che sia sancito il principio per cui eventuali tra-

sferimenti possono aver luogo soltanto a domanda).

Il sottosegretario Maria Badaloni inquadra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento nel contesto dei fini perseguiti dal provvedimento, soprattutto alla luce del principio — che si intende introdurre nella nostra legislazione scolastica — dell'utilizzazione d'insegnanti elementari anche in attività parascolastiche.

Dopo essersi soffermata sulle singole osservazioni degli oratori intervenuti, la rappresentante del Governo, nel chiarire la posizione del personale collocato permanentemente fuori ruolo a mente dell'articolo 8, assicura che esso conserva *ad personam* tutti i diritti alla carriera ed al trattamento economico maturati nel precedente *status*.

Il Sottosegretario passa quindi ad esaminare gli ordini del giorno, accogliendo il secondo ed il terzo ordine del giorno presentati dal relatore, mentre il primo ordine del giorno dello stesso relatore è accolto come invito allo studio del problema.

Viene anche accettato con alcune precisazioni, un ordine del giorno dei senatori Romano, Piovano e Ariella Farneti, in cui il Governo viene impegnato a presentare un disegno di legge per l'adeguamento qualitativo e quantitativo dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

L'onorevole Maria Badaloni dichiara infine di accogliere due ordini del giorno del senatore Spigaroli: il primo, sottoscritto anche dai senatori Bettoni, Baldini e Zenti, riguarda l'applicazione del quinto comma dall'articolo 3; il secondo, firmato anche dai senatori Baldini, Limoni, Bettoni, Zenti e Moneti, concerne i limiti numerici, di cui al terzo comma dello stesso articolo 3, delle assegnazioni da consentirsi ai patronati scolastici dei Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1, aggiunto dalla Camera, viene approvato con una modifica formale proposta dal relatore.

Nel testo della Camera viene poi approvato, dopo che il senatore Donati ha an-

nunciato il proprio voto contrario, l'articolo 2.

Indi la Commissione accoglie l'articolo 3, con un emendamento formale all'ultimo comma proposto dal senatore Spigaroli, dopo che il senatore Moneti ha ritirato un proprio emendamento sostitutivo dell'ultimo comma medesimo, e dopo che il senatore Donati ha annunciato il proprio voto contrario.

All'articolo 4 vengono presentati due emendamenti sostitutivi dell'ultimo comma: il primo, dai senatori Romano, Piovano, Granata e Ariella Farneti (successivamente ritirato, dopo che il Governo ha su di esso espresso avviso contrario); il secondo dal senatore Moneti, poi trasformato in ordine del giorno, a richiesta della rappresentante del Governo, che lo accoglie come raccomandazione.

Tale ordine del giorno invita il Governo a tenere presente nelle relative assegnazioni la posizione degli insegnanti che, forniti di laurea o di diploma di vigilanza scolastica, abbiano prestato almeno due anni di servizio negli istituti magistrali.

Indi l'articolo 4 è approvato nel testo della Camera.

Sull'articolo 5 si svolge un dibattito, al quale prendono parte i senatori Donati, Stirati e Zenti. Dal senatore Donati viene presentato un emendamento formale al primo comma, successivamente ritirato su richiesta della rappresentante del Governo. Il senatore Zenti presenta a sua volta due emendamenti, uno al secondo ed uno all'ultimo comma, che coordinano tali norme con quella del primo comma. L'articolo viene infine approvato dalla Commissione con gli emendamenti del senatore Zenti, sottoscritti anche dal senatore Stirati, su cui il Governo aveva espresso avviso favorevole.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 6.

Il senatore Donati chiede chiarimenti in ordine alla revocabilità delle assegnazioni la cui durata, dal primo comma, è prevista in un quinquennio. L'onorevole Maria Badaloni fornisce i richiesti chiarimenti e quindi la Commissione approva l'articolo con un emendamento di coordinamento formale al terzo comma, proposto dai senatori Zenti e Stirati ed accolto dal Governo.

L'articolo 7 approvato dalla Camera, viene accolto dopo che l'onorevole Maria Badaloni ha fornito chiarimenti ai senatori Donati e Zenti.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 8. I senatori Granata, Ariella Farneti, Romano e Piovano propongono un emendamento soppressivo dell'avverbio « permanentemente », contenuto nel primo comma, e riferito al collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari, direttori didattici ed ispettori scolastici in servizio presso la pubblica Amministrazione. L'emendamento viene poi ritirato, dopo che i senatori Donati e Zaccari hanno rivolto un invito in tal senso ai presentatori e dopo che il Governo ha annunciato il proprio avviso contrario.

L'articolo 8 viene quindi approvato nel testo della Camera dei deputati, con un emendamento di coordinamento formale al secondo comma, proposto dai senatori Zenti e Stirati.

La Commissione successivamente accoglie la soppressione dell'articolo 7 del testo originariamente formulato dal Senato, dopo che il relatore ha annunciato che tale articolo è stato stralciato, nel corso della discussione all'8ª Commissione della Camera, che si riserva di elaborare un'organica disciplina su tutta la materia.

Viene quindi approvato l'articolo 9, con un emendamento aggiuntivo dei senatori Zenti e Stirati al primo comma, dopo un intervento del senatore Donati in ordine alla esclusione dei comandi presso i sindacati da quelli di cui il provvedimento stabilisce la cessazione.

La Commissione accoglie poi la soppressione dell'articolo 9 del testo del Senato.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« Norme integrative della legge 4 agosto 1965, numero 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti » (2411).

(Coordinamento).

Il presidente Russo comunica che è emersa la necessità di talune correzioni di forma all'articolo 4 del disegno di legge (approvato nella precedente seduta), il cui

testo è apparso, sotto alcuni profili, inesatto nei riferimenti a vigenti norme di legge in materia di assunzioni obbligatorie, e sotto altri, ambiguo e non preciso nella parte dispositiva.

La Commissione quindi, con l'adesione del relatore Maier e del rappresentante del Governo, approva il nuovo testo coordinato dell'articolo 4 e nuovamente, nel suo complesso, il disegno di legge con la suddetta modificazione.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7°)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
GARLATO*

Intervengono il Ministro della marina mercantile Natali ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

« Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (2052).

(Seguito della discussione ed approvazione degli articoli).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore Massobrio, è approvato l'articolo 5 con due emendamenti proposti dal relatore, senatore Genco; due identici emendamenti del senatore Chiariello sono dichiarati assorbiti.

Senza discussione sono approvati gli articoli 7 e 8.

Il Presidente dà lettura degli emendamenti proposti dal senatore Chiariello e dal relatore all'articolo 8; dopo interventi del senatore Fabretti, del relatore, del Presidente e del ministro Natali, che si dichiara favorevole al testo suggerito dal relatore, il senatore Massobrio, a nome del presentatore, dichiara di ritirare l'emendamento del sena-

tore Chiariello. L'articolo 8 viene quindi approvato con la modificazione proposta dal relatore.

Sono successivamente approvati gli articoli 9 e 12.

Dopo che il senatore Chiariello ha dichiarato di ritirare un suo emendamento, l'articolo 13 è approvato con una modificazione proposta dal relatore ed accolta dal Governo.

Senza discussione è approvato l'articolo 14.

I senatori de Unterrichter e Chiariello illustrano quindi i rispettivi emendamenti all'articolo 15, tendenti ad estendere i benefici previsti dal titolo II del disegno di legge alle imprese costruttrici di motori navali; a detta proposta si dichiarano contrari i senatori Fabretti e Vidali.

Dopo un intervento del relatore, il ministro Natali chiarisce che l'estensione proposta, accettabile in via di principio, altererebbe, ove fosse accolta, il piano finanziario previsto nel disegno di legge; il rappresentante del Governo si dichiara peraltro disposto ad accettare, in via di compromesso, l'emendamento, purchè si stabilisca che il contributo corrisposto sugli investimenti effettuati dalle imprese costruttrici di motori navali sarà inferiore a quello concesso alle industrie cantieristiche (a tal fine, propone un emendamento al successivo articolo 19). Dopo repliche dei senatori Fabretti, de Unterrichter e Chiariello, ai quali risponde nuovamente il Ministro, ed un intervento del senatore Giancane, la Commissione, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Natali, approva l'articolo 15 con l'emendamento sopra ricordato.

Sono poi approvati gli articoli 16, 17 e 18.

L'articolo 19 è approvato con due emendamenti tra loro connessi, proposti ed illustrati dal Ministro, nonchè con la modifica preannunciata dall'onorevole Natali nel corso della discussione sull'articolo 15.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 20 a 23.

Il senatore Fabretti illustra un suo emendamento all'articolo 24, al quale si dichiarano contrari il senatore Chiariello, il relatore ed il Ministro. Posto ai voti, l'emendamento è respinto, mentre viene approvato l'articolo 24.

È parimenti approvato l'articolo 25.

Il senatore de Unterrichter illustra un suo emendamento all'articolo 26 (col quale, a certe condizioni, si riaprono i termini per la presentazione delle domande di contributo relativo a determinati lavori); il senatore Chiariello, presentatore di identico emendamento, il relatore ed il Ministro si dichiarano d'accordo con quanto detto dal senatore de Unterrichter, dopodichè l'articolo in questione è approvato con la modifica proposta.

Sono poi approvati l'articolo 27 e l'articolo 28, quest'ultimo con una nuova tabella proposta dal Governo.

Il ministro Natali illustra quindi la nuova tabella numero 1 da lui proposta, che è approvata.

Il relatore dichiara di ritirare, dopo un intervento del Ministro, una « nota » aggiuntiva da lui proposta alle tabelle nn. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il senatore Focaccia illustra quindi un ordine del giorno, col quale si impegna il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge per l'adeguamento dell'organico ministeriale degli ingegneri specializzati in costruzioni navali; detto ordine del giorno, accolto dal Ministro come raccomandazione, viene poi, su richiesta del presentatore, posto ai voti; la Commissione lo approva.

Infine, dopo una breve dichiarazione del ministro Natali, si dà mandato al senatore Genco di presentare all'Assemblea la relazione e il testo approvato dagli articoli; al coordinamento formale delle norme accolte dalla Commissione provvederà il Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie** » (2396).

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Lombardi, chiarendo che il disegno di legge mira, oltretchè a finanziare opere ospedaliere previste nel programma di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574, ad estendere la garanzia dello Stato a favore dei mutui contratti dai Consorzi tra Comuni e Provincie, ad autorizzare tale

garanzia anche sui mutui concessi da enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ed infine, entro certi limiti, ad ammettere al godimento del contributo anche gli ospedali clinicizzati ed i policlinici; l'oratore conclude illustrando taluni emendamenti agli articoli 1, 3 e 6.

Dopo un intervento del senatore Gaiani, il sottosegretario de' Cocci dichiara di concordare con lo spirito informatore delle modificazioni suggerite dal relatore; propone peraltro di rinviare alla prossima seduta l'esame degli articoli, al fine di approfondire i problemi sollevati dal senatore Lombardi e di predisporre una migliore formulazione tecnica degli emendamenti.

Così rimane stabilito.

« **Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749** » (2390), d'iniziativa dei deputati Ripamonti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Zannier, sottolineando che, con il provvedimento in esame, si mira a correggere un evidente errore verificatosi in sede di conversione in legge del decreto-legge concernente provvedimenti a favore della città di Agrigento.

Il sottosegretario de' Cocci concorda con quanto detto dal relatore, dopodichè il disegno di legge è posto ai voti ed approvato.

« **Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche** » (2368), d'iniziativa del senatore Zannier.

(Rinvio della discussione).

Il sottosegretario de' Cocci propone un ulteriore rinvio della discussione, in attesa che siano risolti i dubbi di natura tecnica sul provvedimento in esame, sorti in seno ai competenti organi ministeriali.

Il senatore Zannier, richiamato quanto ebbe a dire nella seduta del 4 ottobre scorso, ribadisce l'urgenza di risolvere, in materia di appalti di opere pubbliche, il problema della determinazione dei compensi revisionali spettanti a seguito delle variazioni dei prezzi di mercato; l'oratore ricorda inoltre i ritardi nella presentazione e nella approvazione dei progetti, ritardi provocati dalla mancanza di una più agile legislazione in materia e conclude invitando il Go-

verno ad adoperarsi con il massimo impegno per risolvere un problema non più procrastinabile.

Dopo che il sottosegretario de' Cocci ha assicurato il senatore Zannier circa l'intenzione del Governo di definire al più presto le questioni da lui poste, la Commissione accoglie la proposta di rinvio della discussione.

La seduta termina alle ore 11,55.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative fra pescatori » (2373), d'iniziativa del deputato Radi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Murdaca. Egli ricorda che la legge 27 ottobre 1966, n. 910 (« Piano verde »), all'articolo 14 ha previsto agevolazioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, mettendo a disposizione contributi per impianti di piscicoltura ed incubazione, acquisto di reti, attrezzi, motori di potenza non superiore a 7 cavalli, nonché per acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato. Il disegno di legge in esame, colmando una lacuna della norma suddetta, prevede la concessione di contributi per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici e per la realizzazione di impianti frigoriferi; il relatore propone quindi l'approvazione del provvedimento.

Nella breve discussione che segue, prendono la parola i senatori Carelli e Santarelli.

Il primo afferma che, a suo avviso, il disegno di legge non sarebbe stato necessario, in quanto l'interpretazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, non poteva che essere conforme a quanto il disegno di legge stesso dispone. Annuncia comunque, il proprio voto favorevole.

Il senatore Santarelli sostiene invece l'opportunità della norma in esame, data la resistenza del Ministero alla concessione dei fondi per la realizzazione di impianti di raccolta e lavorazione del pesce e di impianti frigoriferi.

Dopo una breve replica del relatore e una dichiarazione di consenso al disegno di legge da parte del Sottosegretario di Stato, l'articolo unico è approvato senza modificazioni.

La seduta termina alle ore 10,45.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.*

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme per la prevenzione dei furti di autovetture » (2352), d'iniziativa del senatore Morandi. (Parere alla 7ª Commissione).

Su proposta dell'estensore senatore Molinari — dopo che il senatore Zannini ha espresso il proprio avviso contrario al provvedimento, dichiarando di astenersi dal voto — la Commissione decide di esprimere parere favorevole; accoglie altresì un suggerimento del rappresentante del Governo — che sarà inserito nel parere — secondo cui le penalità previste dal disegno di legge dovrebbero essere inflitte solo nel caso di mancata applicazione all'autovettura dello strumento antifurto e non nel caso in cui lo strumento stesso, una volta applicato, non sia stato usato.

« **Autorizzazione a vendere al Consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona e delle altre zone industriali della provincia di Ancona, il suolo di pertinenza dello Stato costituente l'ex aeroporto di Jesi** » (2408).

(Parere alla 5ª Commissione).

Su proposta del senatore Zannini e dopo che il senatore Francavilla ha espresso riserve e perplessità, annunciando la propria astensione dal voto, la Commissione decide di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

« **Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431** » (2436), d'iniziativa del deputato Dosi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione).

Accogliendo la proposta del presidente Bussi, la Commissione decide di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

« **Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera** » (2441), d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione).

L'estensore, senatore Vecellio, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole al provvedimento, auspicando che il Governo provveda nel più breve tempo possibile ai dovuti rimborsi dell'IGE.

Dopo un breve intervento del senatore Francavilla (il quale afferma che il provvedimento è insufficiente per risolvere i problemi della siderurgia) la Commissione approva la proposta del senatore Vecellio.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti** » (2224), d'iniziativa del deputato Lombardi Ruggero, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Bonafini, esprimendo parere contrario all'approvazione del di-

segno di legge, per effetto del quale non sarebbe più obbligatorio l'uso dell'acqua distillata nella produzione di acqueviti; il relatore si dichiara convinto che la norma proposta danneggi l'interesse del consumatore e provochi uno scadimento del prodotto.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori Francavilla, Audisio e Graziuccia Giuntoli, i quali concordano col relatore, il sottosegretario Picardi si dichiara perplesso sull'opportunità di respingere il disegno di legge senza un ulteriore approfondimento del problema posto in rilievo dal senatore Bonafini e chiede un breve rinvio dell'esame. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla** » (2380).

(Discussione ed approvazione).

Riferisce la senatrice Giuntoli, la quale, dopo avere esposto diffusamente il contenuto delle varie norme del disegno di legge, sostiene la necessità di approvarle con sollecitudine, per una più efficace difesa del consumatore e della genuinità della produzione.

Si apre quindi un breve dibattito, nel corso del quale i rappresentanti dei vari Gruppi dichiarano di concordare con la senatrice Giuntoli; il senatore Audisio presenta un ordine del giorno, nel quale auspica che sia indicata sull'etichetta dei contenitori la data di confezione del prodotto; dal canto suo, il senatore Francavilla propone di modificare l'articolo 15, per abbreviare da 18 a 12 mesi il termine prescritto ai fini dello smaltimento delle scorte di prodotto esistenti; a tale proposta si dichiara contrario il senatore Veronesi.

La senatrice Giuntoli, nel riepilogare la discussione, si dice favorevole all'emendamento del senatore Francavilla.

Dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno proposto dal senatore Audisio, il disegno di legge è approvato con la modificazione proposta dal senatore Francavilla.

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana » (2350).

(Seguito della discussione ed approvazione).

Dopo che il presidente Bussi ha brevemente riepilogato i termini del precedente dibattito, i senatori Lami Starnuti e Bernardi propongono di modificare il primo articolo del disegno di legge, aumentando il numero dei componenti il Consiglio di consorzio.

Il relatore, senatore Bernardinetti, si dichiara favorevole all'emendamento proposto. Quindi, in brevi interventi, i senatori Francavilla, Mammucari, Forma e Veronesi esprimono riserve e perplessità sul disegno di legge.

Infine il provvedimento è approvato con la modificazione sopra indicata.

In sede di votazione finale, il senatore Forma dichiara di astenersi.

IN SEDE REFFRENTI

« Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale » (2449).

(Rinvio dell'esame).

Il presidente Bussi comunica che il senatore Francavilla ha chiesto di rinviare l'esame del disegno di legge fino a quando non sarà pervenuto il parere della 5^a Commissione (Finanze e tesoro).

Il senatore Veronesi, dopo essersi richiamato a taluni precedenti, rileva che i termini per il parere sono già scaduti e si oppone al rinvio.

Il presidente Bussi osserva che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, il tempo a disposizione del Parlamento per l'esame del provvedimento è limitato, e che perciò è possibile concedere solo un breve rinvio.

La Commissione accoglie la tesi esposta dal Presidente.

La seduta termina alle ore 12,20.

IGIENE E SANITA (11^a)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

SUGLI ESPERIMENTI DEL DOTTOR VIERI

Il ministro Mariotti, richiamandosi alle dichiarazioni da lui fatte nella seduta del 12 ottobre in merito agli esperimenti del dottor Vieri, ritiene opportuno chiarire alcuni punti che non figurano nel comunicato della seduta stessa. In particolare, per quanto riguarda l'accennato regresso della malattia riscontrato in qualcuno dei pazienti affidati sperimentalmente alle cure del dottor Vieri, il Ministro precisa di aver dichiarato che non è ancora stato accertato se tale regresso debba considerarsi di natura spontanea ovvero sia dovuto alla terapia specifica a cui i pazienti vengono sottoposti. Spetterà soltanto all'apposita commissione pronunciarsi, dopo il 31 dicembre di questo anno, sulla validità o meno di tale terapia. L'oratore tiene poi a ribadire che, qualora non si ravvisasse in essa alcunchè di positivo, la valutazione definitiva sull'operato e su eventuali responsabilità del dottor Vieri verrà trasferita dal Ministero della sanità alla sede competente e cioè all'Ordine nazionale dei medici.

Al termine della dichiarazione del Ministro, il senatore D'Errico deplora le speculazioni che da parte di alcuni giornali sono state fatte sul caso Vieri, speculazioni tanto più gravi data l'estrema serietà e delicatezza della materia.

SULL'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2422

Il Presidente dà comunicazione di una lettera pervenutagli dal Presidente del Senato, nella quale si comunica che la richiesta avanzata in via subordinata dalla 1^a Commissione, affinché il disegno di legge

n. 2422 (« Assistenza psichiatrica e sanità mentale »), già assegnato in sede redigente all'11^a Commissione, fosse invece deferita alle Commissioni riunite 1^a ed 11^a, è stata accolta. Nel motivare tale decisione, il Presidente del Senato precisa che il provvedimento contiene numerose ed importanti norme che configurano compiti ed oneri degli enti locali o disciplinano funzioni amministrative e legislative delle Regioni.

In un breve intervento, il senatore Simonucci, pur riconoscendo la piena discrezionalità del Presidente del Senato in materia di assegnazione dei singoli provvedimenti, dichiara che la competenza primaria già rivendicata dalla 11^a Commissione sul disegno di legge n. 2422 rientra nell'indirizzo e nello sforzo generale tenacemente perseguiti affinché la materia sanitaria, cui appartiene a suo giudizio la riforma psichiatrica, venga lasciata agli organi legislativi e governativi istituzionalmente più idonei a trattarla.

IN SEDE REFERENTE

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (2275), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 3, dopo che il senatore Di Grazia ha ritirato un emendamento aggiuntivo da lui presentato al primo comma, viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

All'articolo 4, primo comma, vengono presentati dai senatori liberali due emendamenti sostitutivi, tendenti, a giudizio dei presentatori, a rendere la legge più rapidamente operante in assenza delle Regioni. Tali emendamenti vengono ritirati dai proponenti dopo che ad essi si sono dichiarati contrari il relatore ed il Ministro. L'articolo viene, quindi, approvato senza modificazioni.

Sull'articolo 5, viene esaminato un emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dai senatori Orlandi e Cassese, tendente ad includere, nella Commissione incaricata di procedere alle individuazioni dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, due rappresentanti del Consiglio provinciale e due del Consiglio comunale interessati.

A favore dell'emendamento intervengono brevemente i presentatori e il senatore Simonucci osservando che — a loro parere — la presenza degli enti locali alle operazioni di scorporo è pienamente giustificata dall'interesse che hanno gli enti stessi alla sorte dei beni destinati allo scorporo.

Replicando, il ministro Mariotti rileva che un intervento delle amministrazioni locali in questa materia sarebbe contrario ai principi del nostro ordinamento giuridico; su tale giudizio anche il relatore concorda. Posto in votazione, l'emendamento è respinto.

Un secondo emendamento aggiuntivo viene proposto dal relatore, al fine di dare la possibilità di costituirsi in enti ospedalieri, senza divisione dei beni patrimoniali e conservando un'amministrazione unitaria, agli ospedali geriatrici appartenenti ad enti pubblici i quali ricoverano, oltre a vecchi malati, anche vecchi sani. Dietro preghiera del Ministro, il senatore Samek Lodovici ritira poi il suo emendamento, e l'articolo viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera.

Un articolo 5-bis proposto dal senatore Di Grazia (tendente ad assicurare un indennizzo agli enti pubblici i cui ospedali vengono costituiti in enti ospedalieri) viene del pari ritirato dal presentatore.

All'articolo 6, su un emendamento dei senatori comunisti (volto ad assicurare in linea di massima una dislocazione territoriale degli ospedali di zona secondo criteri geomorfologici, geografici e amministrativi per un complesso di abitanti da 15 mila a 50 mila) si apre un dibattito: il senatore Orlandi, nell'illustrare l'emendamento, ribadisce la necessità di collegare in qualche modo il nuovo ospedale con l'istituenda unità sanitaria di base prevista dal Piano quinquennale, in modo da non creare una pericolosa frattura tra le realizzazioni odierne e quelle future in campo sanitario. Con l'oratore concorda la senatrice Minella Molinari; dal canto suo il senatore D'Errico ritiene che l'emendamento potrebbe costituire un'utile specificazione.

Di contrario avviso si dichiarano il senatore Cassini, il relatore e il rappresentante del Governo, osservando che il concetto della territorialità è implicito nel disegno di legge e più precisamente nella programmazione regionale, alla quale dovrà spettare anche il

compito di fissare il rapporto tra ospedali e popolazione.

Posto in votazione, l'emendamento viene respinto e l'articolo 6 è approvato nel testo della Camera.

La Commissione approva successivamente senza modificazioni gli articoli 7 ed 8.

Sull'articolo 9 e sugli emendamenti ad esso presentati si svolge un ampio dibattito. Un emendamento soppressivo presentato dai senatori comunisti al primo comma viene illustrato dai senatori Orlandi e Maccarrone: quest'ultimo afferma che il testo della Camera sovverte uno dei principi fondamentali a cui era originariamente ispirata la riforma ospedaliera, quello cioè di trasformare le vecchie fondazioni ed opere pie in enti pubblici.

Dopo le repliche del relatore (il quale osserva che il superamento del concetto privatistico, a cui tende il disegno di legge, non è compromesso dalla formulazione del primo comma) e del Ministro (il quale afferma che l'elettività del Consiglio di amministrazione non viene nel comma stesso alterata), l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Dei due emendamenti sostitutivi al primo comma presentati dai senatori D'Errico e Di Grazia, l'uno viene respinto e l'altro è ritirato.

Sono parimenti ritirati gli emendamenti presentati dai senatori Orlandi, D'Errico e Samek Lodovici al secondo, terzo e settimo comma. La Commissione prende quindi in esame un emendamento aggiuntivo a firma dei senatori Jervolino e Caroli, in cui è detto che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali dispongano di un patrimonio superiore ai 5 miliardi di lire ed intendano trasferirlo integralmente all'Ente ospedaliero, possono continuare ad amministrare quest'ultimo a loro richiesta, attraverso un Consiglio di amministrazione costituito secondo le proprie norme statutarie, integrato da altri due membri nominati rispettivamente dalle Province o, dove esista, dalla Regione.

Nell'illustrare l'emendamento, il senatore Jervolino mette in evidenza la finalità della sua proposta, che è di incitare le istituzioni in questione affinché conferiscano patrimoni cospicui agli Enti ospedalieri, in modo

che gli enti in parola — ad esclusivo favore dei quali sono state disposte tutte le liberalità — non neghino il trasferimento dei loro beni agli ospedali. L'oratore ribadisce ancora che la sua proposta, ad eccezione della rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, non ha carattere innovativo, ma accoglie nella sostanza il regime giuridico del disegno di legge.

Il relatore si dichiara perplesso sull'emendamento, riconoscendone la sostanziale importanza, mentre il Ministro prega il senatore Jervolino di non insistere, in quanto la modifica da lui proposta, così come è formulata, potrebbe essere interpretata come deroga alla legge. Il senatore Jervolino accetta quindi di ritirare l'emendamento e si riserva di ripresentarlo in Assemblea tenendo presente le preoccupazioni prospettate dal Ministro.

Su una proposta comunista di soppressione dell'intero nono comma, che prevede un trattamento particolare per l'Ospedale « Galliera » di Genova, prende la parola la senatrice Minella Molinari, la quale, pur riconoscendo l'importanza del predetto ospedale, afferma che l'accoglimento del comma stesso rappresenterebbe una pericolosa eccezione alla disciplina unitaria che si intende istituire in campo ospedaliero e aprirebbe il varco ad una infinita di pretese da parte di altri enti giuridicamente simili al « Galliera ». Contesta in ogni caso che il bene in questione possa andare disperso o trasferito in Francia — come è stato da qualche parte prospettato —, dal momento che la destinazione originaria del patrimonio resta immutata, anche applicando all'ospedale genovese la nuova normativa.

Alla senatrice Minella Molinari replica il Ministro, osservando che la questione è stata ampiamente dibattuta alla Camera ed è stata oggetto dell'attenzione di insigni giuristi da lui interpellati, che non hanno scusato la possibilità di un trasferimento in Francia dei beni del « Galliera ». Data questa incertezza, il Ministro afferma di non aver voluto assumersi le responsabilità di mettere a repentaglio un patrimonio che si aggira sui 35 miliardi, per cui ritiene che il comma debba sussistere, senza che il provvedimento ne risulti sconvolto.

Dopo un breve intervento del senatore Zonca, che manifesta alcune perplessità, e del relatore, favorevole al mantenimento del testo, la proposta di soppressione del nono comma non è approvata dalla Commissione.

Un emendamento allo stesso comma del senatore Di Grazia, tendente a riservare all'ospedale « Gaslini » lo stesso trattamento del « Galliera » è ritirato dal presentatore.

Sul decimo comma, riguardante l'indennità di funzione da corrispondere al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, si apre un'ampia discussione.

Contrari in assoluto alla concessione dell'indennità si dichiarano i senatori D'Errico e Peserico (che hanno presentato un emendamento in tal senso), Maggio e Pignatelli: quest'ultimo sottolinea l'aspetto morale della questione ed esprime il parere che una remunerazione dovrebbe al massimo spettare al presidente del Consiglio di amministrazione. In senso favorevole al mantenimento dell'indennità per tutti gli amministratori si pronunziano i senatori Orlandi, Simonucci e Ferroni, rilevando l'opportunità che sia assicurato ai membri del Consiglio (che possono anche essere non abbianenti o appartenenti alle classi operaie) un risarcimento per i guadagni perduti a causa della loro attività in seno agli ospedali, tanto più che le esigenze della odierna assistenza richiedono una presenza frequente ed una intensa attività. Raccomandano, in ogni caso, che la misura dell'indennizzo sia limitata e sia fissata possibilmente nel regolamento di attuazione della legge.

Dal canto loro, il relatore Samek Lodovici e i senatori Perrino e Caroli propongono, con un apposito emendamento, che al solo presidente del Consiglio di amministrazione sia corrisposta una indennità di funzione, in misura distinta per categorie di ospedali e comunque non superiore a quella del sindaco del Comune ove ha sede l'ente ospedaliero, mentre agli altri consiglieri dovrà essere assegnato un semplice gettone di presenza.

Anche il senatore Zonca sostiene l'opportunità di disporre che l'indennità o il gettone di presenza siano stabiliti in rapporto alla consistenza dei singoli ospedali.

Interviene quindi il senatore Zelioli Lanzini, il quale rileva che nella nostra legislazione è ormai invalso il principio di considerare le pubbliche funzioni come attività remunerata, e propone di trasformare l'indennità di funzione in gettoni di presenza.

Conclude il dibattito il ministro Mariotti. Egli osserva che il comma in esame non esisteva nel testo originario del Governo ed è stato introdotto dalla Camera, al fine di creare un incentivo per i consiglieri, i quali, con le loro frequenti assenze, finiscono col paralizzare l'opera del presidente. L'oratore ritiene tuttavia che il problema meriti di essere approfondito, per cui propone di accantonare momentaneamente il comma e di procedere nell'esame degli articoli. Tale proposta viene accolta dalla Commissione.

Vengono successivamente ritirati dai presentatori, senatori Cassese e Orlandi, due emendamenti, l'uno soppressivo e l'altro sostitutivo al comma undicesimo. L'articolo 9 risulta quindi approvato nel testo trasmesso dalla Camera, ad eccezione del decimo predetto, che è accantonato.

Vengono quindi approvati senza modifiche gli articoli 10, 11 e 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
JANNUZZI*

La seduta ha inizio alle ore 10,55.

Il Presidente constata che la seduta non può aver luogo per l'assenza di molti componenti della Giunta impegnati in altre Commissioni; si riserva perciò di riconvocare la Giunta nella prossima settimana, in considerazione dell'urgenza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2ª Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 19 ottobre 1967, ore 10

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile (1516).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

POËT ed altri. — Nuove norme in materia di concorsi notarili (2183).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BOCCASSI ed altri. — Modifica alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, concernente norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro (571).

2. MURGIA ed altri. — Unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri (2259).

II. Esame dei disegni di legge:

1. MURDACA. — Aumento dell'organico dei magistrati Presidenti di Sezione della Corte di cassazione (2034).

2. ALESSI. — Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni (2049).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 19 ottobre 1967, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (2394).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (2395).

II. Esame dei disegni di legge:

1. MILITERNI. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (2118).

2. Deputati NAPOLITANO ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, numero 887: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2392) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. ROSELLI. — Istituzione di un fondo di intervento tempestivo nei riguardi di calamità di rilievo nazionale (330).

4. GUANTI ed altri. — Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1º ottobre 1948 (1391).

Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Enti sottoposti a controllo.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. GENCO ed altri. — Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (2283).

2. Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili (2206).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

2. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

3. TRABUCCHI. — Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, numero 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete (1583).

4. Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 (1770).

5. Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato (2303).

6. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 (2288).

8. Deputati CARRA e MENGOZZI. — Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Deputati PEDINI ed altri. — Disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti di provenienza estera (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Deputati MATTARELLI ed altri. — Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio (2387) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 19 ottobre 1967, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme integrative alla legge 28 luglio 1961, n. 831. Istituzione di posti di appli-

cazioni tecniche maschili (2447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Determinazione dei contributi dello Stato e degli Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (2448) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 19 ottobre 1967, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BITOSSÌ ed altri. — Estensione della assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (2037).

2. VALSECCHI Pasquale ed altri. — Assistenza sanitaria di malattia in favore dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e rispettivi familiari residenti in Italia, nonché dei familiari residenti in Italia di lavoratori italiani occupati in Svizzera (2218).

3. GENCO. — Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230 (1367).

4. VALSECCHI Pasquale — Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia (1558).

5. BERMANI ed altri. — Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1876).

6. GOMEZ D'AYALA ed altri. — Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1893).

7. DI PRISCO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli direttivi delle Casse

mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1902).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati GAGLIARDI ed altri. — Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (2374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (2428).

3. BRAMBILLA ed altri. — Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale (2430).

4. Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione (2429).

5. MACAGGI e FERRONI. — Indennità di « rischio di contaminazione radiologica » per i tecnici di radiologia medica (2018).

6. CAPONI ed altri. — Norme per l'istituzione del Servizio di collocamento nazionale, la disciplina del collocamento, la assistenza degli emigranti all'estero e all'interno, le prestazioni economiche e previdenziali a favore dei disoccupati (1115).

7. PACE ed altri. — Pensione ai patrocinatori legali (2096).

8. PEZZINI. — Estensione del trattamento di pensione e di assistenza a favore dei patrocinatori legali esercenti avanti le Preture (2164).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati NUCCI ed altri; PINTUS. — Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazio-

ne obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (2309) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (2426).

4. Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) (2427).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. VALLAURI. — Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca (1557).

2. ANGELILLI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1643).

3. GRANZOTTO BASSO. — Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (30).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

MURGIA ed altri. — Unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri (2259).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Giovedì 19 ottobre 1967, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (2275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati CERVONE e LETTIERI. — Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**
(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 19 ottobre 1967, ore 10,30

1. Tribuna politica - Tribuna elettorale
1968.

2. Reclami e varie.

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 17 ottobre 1967 (seduta della 5^a Commissione: Finanze e tesoro), a pagina 22, seconda colonna, dopo la quarta riga inserire il seguente brano:

« *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Angelilli, cui si associa il senatore Bertoli, sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge 2387 (" Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio "); il Presidente fornisce assicurazioni in proposito ».

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30*